

Cass. Civ., Sez. II, sent. 7 ottobre 2020, n. 21535

(omissis)

Fatti di causa

Gli avv.ti Tizio e Caio ebbero ad avviare lite - ex art 702 bis cod. proc. civ. ed art 28 legge 794/42 - nei riguardi del loro cliente Sempronio chiedendo il pagamento del loro compenso professionale in dipendenza dell'attività di patrocinio svolta nella procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art. 445 bis cod. proc. civ., quantificato in € 4.427,77.

S'oppose il Sempronio disconoscendo il conferimento dell'incarico, poiché affidato a patronato sindacale con assicurazione della gratuità dell'opera di assistenza; rilevando che il procedimento doveva esser trattato secondo il rito ordinario stante il disconoscimento del rapporto contrattuale e, comunque, denunciando l'incongruità del compenso richiesto.

Il Tribunale di Foggia ebbe a provvedere secondo il rito ex art 14 dPR 150/11, ed accogliendo la domanda proposta dai professionisti nella misura chiesta, osservava come il conferimento dell'incarico era provato dal mandato sottoscritto dal cliente portato nel ricorso per l'avvio del procedimento di istruzione preventiva e come la quantificazione del dovuto fosse inferiore a quanto concordato tra le parti con il patto di quota lite.

Avverso l'ordinanza resa dal Collegio dauno, il Sempronio ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, che ha illustrato anche con nota difensiva. Gli avv.ti Tizio e Caio resistono con controricorso, illustrato anche con nota difensiva.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto dal Sempronio s'appalesa fondato in relazione al secondo motivo d'impugnazione e in tale ambito va accolto.

Con il primo mezzo d'impugnazione il Sempronio lamenta violazione delle regole di diritto poste dagli artt. 28 e 29 legge 794/1942 in quanto il primo Collegio, pur in presenza di immediata e radicale contestazione dell'esistenza di rapporto contrattuale tra le parti alla base dell'opera professionale relativamente alla quale era chiesto il pagamento del compenso, non ebbe a disporre la trattazione della lite con il rito ordinario, che gli avrebbe consentito di dispiegare le opportune difese, compresa la proposizione di querela di falso avverso la sottoscrizione, a lui attribuita, in calce al mandato portato sul ricorso giudiziale ex art 445 bis cod. proc. civ., bensì ebbe a trattarlo e definirlo secondo il rito speciale ex art 14 dPR 150/11.

La censura s'appalesa priva di pregio giuridico posto che è insegnamento di questo Supremo Collegio - Cass. SU 4485/18 - che, ad esito della novella legislativa ex dPR 150/11, la proposizione di contestazioni circa l'inesistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale non incide sulla cognizione della questione con il rito speciale previsto dall'alt 14 citato dPR.

Gli arresti di legittimità evocati nel ricorso risultano all'evidenza, in ragione della loro datazione, correlati alla disposizione normativa antecedente la novella del 2011 citata.

D'altronde nulla impediva al cliente di proporre la querela di falso posto che - Cass. Sez. 3 n° 17467/18 - l'esame di detto incidente imponeva la sua separazione con trattazione secondo il rito ordinario a cognizione piena e sospensione del procedimento con il rito speciale sino a definizione della proposta querela.

Le altre questioni svolte nell'argomentazione critica o sono apprezzamenti sul merito della questione, irrilevanti in questa sede di legittimità, ovvero - il cenno alla non abilitazione dell' - all'epoca - dott. Caio non risulta questione sottoposta all'esame del Tribunale, sicché si configura siccome nuova in questa sede di legittimità.

Con la seconda ragione di doglianza il Sempronio rileva violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ., nonché della regola ex art. 4 comma 1 DM 55/2014 - tariffa forense - poiché il Collegio dauno, da un lato, ha risolto la lite in forza di patto di quota lite non addotto dai professionisti a sostegno della loro pretesa, fondata invece espressamente sui parametri della tariffa forense, e dall'altro non rilevato che detti parametri erano stati erroneamente utilizzati per la quantificazione del compenso, poiché non pertinenti alla natura del procedimento giudiziale - in tesi - patrocinato.

La censura s'appalesa fondata sotto entrambi i profili prospettati.

Il ricorrente individua il dedotto vizio di ultra petizione, in cui è incorso il Tribunale, nel fatto che in ricorso introduttivo gli avv. Tizio e Caio ebbero espressamente a liquidare il preteso compenso per l'opera professionale prestata in forza dei parametri di tariffa forense, mentre il Collegio di prime cure ebbe ad rigettare la sua opposizione - senza per altro esaminare la correttezza della liquidazione alla luce della tariffa forense - ritenendo che la pretesa si fondasse su patto di quota lite.

Per valutare detta censura, trattandosi di error in procedendo, è dato a questa Corte esaminare gli atti introduttivi del giudizio avanti il Tribunale ed effettivamente la domanda, siccome esposta dagli odierni resistenti e consolidatasi con le difese svolte dall'odierno ricorrente, non appare fondata sul patto di quota lite bensì esclusivamente sulla liquidazione in forza dei parametri di tariffa forense, a sensi dell'art. 2233 cod. civ. in assenza di previo accordo tra le parti.

Difatti espressamente nella liquidazione del dovuto presente nel ricorso introduttivo ex art 28 legge 794/42, depositato dai resistenti, la tassazione appare esser stata operata secondo i parametri forensi ex tabella 2 - giudizi ordinari e sommari avanti il tribunale - per l'indicato scaglione di valore del procedimento senza cenno alcuno all'esistenza di un patto di quota lite tra le parti.

Effettivamente fu il resistente a cennare all'esistenza di detto patto e produrlo in giudizio ma, non già, per avvalersene quale fonte regolatrice del rapporto, bensì per rimarcare la sua difesa fondata sull'inesistenza di un rapporto

contrattuale di natura professionale tra lui e gli avv.ti Tizio e Caio - soggetti non firmatari del documento contrattuale portante il patto di quota lite -.

Di conseguenza non avendo alcuna delle parti in lite invocato quale fatto, posto a regolamento del loro rapporto, il patto di quota lite - documento che porta solo la sottoscrizione di soggetto estraneo alla lite e prodotto in causa dal Sempronio - effettivamente il Collegio di prime cure non poteva fondare la sua decisione su detto fatto a preferenza della liquidazione in forza della tariffa forense - condotta che presuppone l'assenza di apposito patto tra le parti - espressamente utilizzata dai professionisti per liquidare il compenso preteso.

Rimane così configurata la violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ. poiché se il Collegio dauno ha mantenuto fermo l'ammontare del petitum, ossia la somma pretesa, tuttavia ha parzialmente innovato la causa petendi ossia la ragione fattuale e giuridica a fondamento della liquidazione del compenso professionale preteso - assenza di patto ed utilizzo della tariffa forense.

La soluzione adottata dal Tribunale ha consentito di non esaminare la doglianza afferente l'erronea applicazione dei parametri di tariffa utilizzati per quantificare il compenso preteso.

Difatti espressamente i ricorrenti in prime cure ebbero a ritenere che l'opera professionale prestata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art 445 bis cod. proc. civ., fosse da compensare con i parametri di cui al n° 2 della tabella allegata al DM 55/2014, ossia quella per i giudizi ordinari e sommari avanti il tribunale per lo scaglione di valore compreso tra 5.201 € e 26.000 €.

Il Sempronio contesta detta scelta poiché il procedimento ex art 445 bis cod. proc. civ. risulta qualificato siccome procedimento d'istruzione preventiva, sicché doveva trovar applicazione la tariffa ex n° 9 della tabella ossia quella prevista per i procedimenti di istruzione preventiva.

Effettivamente, stante la natura e funzione del procedimento ex art 445 bis codice di rito, il compenso deve esser liquidato secondo i parametri previsti per i procedimenti afferenti l'istruzione preventiva e, non già, giudizi ordinari o sommari avanti il Tribunale.

La procedura in questione ha natura di un tentativo obbligatorio di conciliazione mediante l'espletamento d'accertamento di valenza squisitamente tecnica che le parti non abbiano contestato nei suoi risultati, senza che risulti instaurato alcun contenzioso sul punto che debba esser risolto con l'intervento del Giudice. Difatti in caso di contestazione delle risultanze dell'accertamento tecnico si prende atto che la conciliazione non è risuscita ed alle parti è consentito dar avvio al procedimento in sede contenziosa.

Dunque non v'è ragione alcuna per ricondurre - ai fini della tassazione del compenso al difensore secondo la tariffa forense - la procedura disciplinata dall'ad 445 bis cod. proc. civ. nell'ambito dei giudizi contenziosi avanti il Tribunale a preferenza del suo inquadramento in dipendenza della sua struttura e funzione, sia formale che sostanziale, siccome atto d'istruzione preventiva.

Di conseguenza l'ordinanza adottata dal Tribunale di Foggia, in accoglimento del secondo motivo d'impugnazione, va cassata e la questione rimessa nuovamente

al Tribunale di Foggia, in altra composizione collegiale, che provvederà uniformandosi ai principi di diritto dianzi enunziati. Il Giudice del rinvio disciplinerà anche, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ., le spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia, in altra composizione, che provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 22 luglio 2020.